



Comune di Tarcento
Provincia di Udine

Regolamento per l'utilizzazione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 23 settembre 2008, n. 43.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 21.5.2015, n. 16 (articoli 2, 3 e 12)
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 18.2.2017, n. 12 (articoli 2, 3, 10, 12)

CAPO I
Principi generali e modalità di utilizzazione degli impianti sportivi

ART. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “amministrazione” il Comune di Tarcento;
 - b) per “impianto sportivo” il luogo e il manufatto di proprietà comunale destinato ed attrezzato per la pratica di una o più discipline sportive o afferente ad impianti annessi ad istituzioni scolastiche site in locali di proprietà comunale;
 - c) per “attività sportiva” la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, riabilitativo;
 - d) per “utilizzazione” le modalità con le quali l’amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo;
 - e) per “utilizzatore” il soggetto autorizzato all’uso dell’impianto sportivo;
 - f) per “forme di gestione” le modalità con cui l’amministrazione concede la gestione a terzi di un impianto sportivo;
 - g) per “affidamento in gestione” il rapporto nel quale a favore del gestore si verifica una traslazione di funzioni pubbliche propri dell’amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
 - h) per “concessione in uso” il provvedimento con il quale l’amministrazione autorizza l’utilizzazione di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività sportive cui lo stesso è destinato;
 - i) per “tariffe” le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve corrispondere all’amministrazione o al gestore dell’impianto;

ART. 2
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l’utilizzazione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale anche annessi a strutture scolastiche di proprietà comunale a sensi e per le finalità di cui all’articolo 90, commi 24 e 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono i seguenti:
 - a) polisportivo comunale “Gino Toffoletti” sito in Via Pascoli;
 - b) palazzetto dello sport sito in Via Sottocolleverzan;
 - c) campo di calcio in sintetico ed annessi spogliatoi sito in Via Pascoli;
 - d) palestra polifunzionale (calcetto, tennis e altre attività sportive) sita in Via Pascoli;
 - e) campo polivalente di Segnacco;
 - f) palestra annessa alla scuola “Angelo Angeli” in Via Pascoli;
 - g) impianti sportivi esterni annessi alla scuola “Angelo Angeli” in Via Pascoli;
 - h) palestra annessa alla scuola “Olinto Marinelli” in Viale Matteotti;
 - i) nuova palestra polifunzionale (arti marziali ed altre attività sportive) sita in Via Pascoli.;
 - l) campo coperto sito in Via dei Fagnà.
3. Gli impianti sportivi sono destinati all’uso pubblico inteso a soddisfare gli interessi generali della collettività per l’esercizio, la programmazione, la promozione ed

attuazione senza fini di lucro di iniziative, interventi ed attività sportive esercitate da singoli, da associazioni, da società sportive, da circoli aziendali, da strutture sanitarie con finalità di riabilitazione tutte operanti nell'ambito del bacino di utenza degli impianti di cui al comma 2.

4. Le finalità di cui al comma 3 devono tendere alla diffusione dell'attività sportiva quale elemento qualificante della vita sociale, della rimozione delle discriminazioni, della promozione delle pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva, motoria e ricreativa in un quadro di economicità ed efficienza.
5. Le attività sono:
 - a) di preminente interesse pubblico quando realizzano l'effettivo uso pubblico degli impianti sportivi, purché esercitate a favore dei soggetti adulti, diversamente abili, degli anziani, degli adolescenti e dei preadolescenti, delle bambine e dei bambini, delle scuole;
 - b) di interesse pubblico quando garantiscono forme di promozione dello sport, anche in forma agonistica, riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI e da altri enti di promozione sportiva.
6. L'amministrazione promuove una gestione di valenza sociale dei servizi sportivi a mezzo della collaborazione di soggetti presenti nel territorio in una prospettiva gestionale partecipata.

ART. 3

Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a) impianti di rilevanza economica,
 - b) impianti privi di rilevanza economica.
2. **Sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi con rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.
3. **Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica** gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla loro eventuale funzione di particolare rilievo sociale nel territorio, alla tipologia delle discipline sportive praticabili e alle marginali possibilità di commercializzazione delle relative attività, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione degli impianti stessi e, comunque, tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del comune o di altri enti pubblici.
4. I seguenti impianti sportivi di proprietà comunale sono privi di rilevanza economica:
 - a) impianti sportivi ricompresi nel "Complesso del Polisportivo comunale" siti in Via Pascoli a Tarcento, comprendenti:
 - Polisportivo "Gino Toffoletti";
 - Palestra polifunzionale (calcetto, tennis e altre attività sportive);
 - Campo di calcio in sintetico ed annessi spogliatoi;
 - Nuova palestra polifunzionale (arti marziali ed altre attività sportive)impianti aventi rilevanza sociale riferita al territorio comunale e sovracomunale;

- a-bis) palazzetto dello sport sito in Via Sottocolleverzan, impianto avente rilevanza sociale riferita al territorio comunale e sovracomunale;
- b) campo polivalente di Segnacco: impianto di base al servizio della collettività per l'esercizio e la promozione di attività sportive, formazione fisica, attività sociali, attività ludico-ricreative, attività riabilitative;
- c) palestre scolastiche e impianti esterni annessi alla scuola "Angelo Angeli": destinati prioritariamente alle attività sportive organizzate dalla scuola ed utilizzabili da terzi solamente negli orari extrascolastici;
- d) campo coperto sito in Via dei Fagnà.

ART. 4

Modalità di utilizzazione degli impianti sportivi

1. Gli utilizzatori degli impianti sportivi devono attenersi ai seguenti comportamenti e alle seguenti disposizioni:
 - a) l'utilizzazione è soggetta a specifica richiesta sottoscritta dal singolo cittadino ovvero, per le associazioni, dal legale rappresentante indicante l'impianto da utilizzare, i periodi temporali, le attività sportive esercitate, il numero presunto di persone che ne disporranno, l'impegno a riconsegnare l'impianto in pristino alla fine dell'utilizzazione;
 - b) il richiedente, una volta autorizzato, deve costituire una cauzione fissata dal tariffario comunale a garanzia dei danni eventualmente provocati alla struttura; le scuole sono esonerate dalla costituzione della cauzione;
 - c) il richiedente deve esplicitamente sollevare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante il periodo di utilizzazione e a tal fine nella domanda il richiedente deve indicare gli estremi della polizza assicurativa a copertura della RCT ed infortuni dei propri iscritti e dei terzi;
 - d) l'utilizzazione è consentita:
 1. ai singoli cittadini debitamente autorizzati ovvero muniti di biglietto di ingresso;
 2. agli iscritti delle associazioni, ai loro dirigenti, allenatori, direttori tecnici;
 3. agli studenti degli istituti scolastici solamente se accompagnati da almeno un insegnante o da un altro soggetto specificatamente incaricato dal dirigente scolastico.
2. L'utilizzazione degli spogliatoi, delle attrezzature sportive e dei campi da gioco è riservato unicamente agli utilizzatori autorizzati.
3. L'amministrazione non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti, né dei danni materiali che agli utenti o ai terzi possono derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente cui competono le eventuali responsabilità. Un tanto deve essere espressamente accettato dal richiedente all'atto della presentazione della domanda.
4. Gli utenti devono indirizzare eventuali reclami direttamente all'amministrazione.

ART. 5

Utilizzazione da parte di terzi degli impianti annessi nelle scuole

1. L'utilizzazione da parte di terzi degli impianti sportivi annessi alle scuole è soggetta al parere favorevole del capo istituto e alla corresponsione delle relative tariffe.
2. Presso ciascun impianto scolastico è affisso un registro di utilizzazione, vistato su ciascun foglio dal funzionario comunale competente, nel quale ciascun utilizzatore indica il proprio nome, il giorno e la durata giornaliera dell'utilizzazione con la contestuale sottoscrizione.
3. Per l'eventuale risarcimento di danni, l'ufficio competente si avvarrà del predetto registro per l'individuazione del soggetto cui contestare gli stessi con le modalità di cui al successivo articolo 11.
4. Gli utilizzatori degli impianti sportivi scolastici devono specificatamente dichiarare, all'atto della domanda, di garantire la pulizia e la messa in pristino degli impianti e delle attrezzature onde garantire il corretto svolgimento delle attività curriculari scolastiche.
5. Le manifestazioni organizzate negli impianti sportivi annessi nelle scuole possono essere aperte al pubblico unicamente in presenza delle prescritte autorizzazioni e previo accertamento da parte della competente commissione per i pubblici spettacoli.

ART. 6

Pubblicità

1. Nei casi in cui negli impianti sportivi siano esercitate forme di pubblicità sotto qualsiasi forma, le stesse devono essere conformi alla normativa vigente e vanno gestite in modo tale da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori e del pubblico. Sono a carico del gestore ovvero dell'utilizzatore le imposte derivanti dall'esposizione della pubblicità compreso il pagamento dell'eventuale tassa dovuta all'amministrazione per l'occupazione di aree pubbliche.
2. La pubblicità deve avere caratteristiche di decoro, essere priva di messaggi comunque riconducibili a comportamenti violenti, antisportivi, immorali, irrispettosi delle minoranze, razzisti, tesi, anche non esplicitamente, a promuovere l'uso di alcolici e del fumo, ecc. Nei casi di mancato rispetto della predetta disposizione, è compito dell'utilizzatore o del gestore dell'impianto imporre o eseguire anche direttamente la rimozione della pubblicità in parola. L'amministrazione, in caso contrario, si riserva di applicare le sanzioni previste dai regolamenti comunali.

ART. 7

Utilizzazioni annuali e pluriennali

1. Nel caso di gestione degli impianti in economia da parte dell'amministrazione, entro il 30 settembre i soggetti interessati presentano specifica istanza tesa all'utilizzazione annuale o pluriennale, dal primo gennaio dell'anno successivo, degli impianti sportivi.
2. La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'utilizzatore il quale deve indicare:
 - a) le attività che intende praticare;
 - b) i periodi e gli orari di utilizzazione;
 - c) il numero stimato degli utilizzatori;
 - d) il possesso di adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile e gli infortuni;

- e) la costituzione di un deposito cauzionale secondo le disposizioni del tariffario approvato dell'amministrazione;
 - f) l'obbligo a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportiva;
 - g) l'esplicita dichiarazione di assunzione delle responsabilità per ammanchi, furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti, per danni materiali che agli utenti o ai terzi possono derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente;
 - h) l'impegno alla restituzione in pristino dell'impianto salvo la normale usura.
3. Il servizio competente dell'amministrazione programma l'uso degli spazi entro il 15 novembre. Ove necessario, i richiedenti ed il responsabile dell'amministrazione si riuniscono per definire eventuali problematiche che dovessero sorgere nella definizione della programmazione.
 4. Il rispetto dei termini indicati nel presente articolo non si applica alle scuole tenuto conto dei termini stabiliti per la programmazione delle attività scolastiche e para scolastiche.
 5. Nei casi di cui al comma 1, deve essere valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
 6. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, lo stesso è prioritariamente assegnato nell'ordine: alle scuole, alle società o associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Tarcento.
 7. A parità di condizioni, l'assegnazione avviene a favore dei possessori, in ordine decrescente, dei seguenti requisiti:
 - a) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile;
 - b) società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati regolarmente iscritti;
 - c) società o associazioni che svolgono attività rivolte ad adulti, anziani o soggetti diversamente abili e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio comunale.
 8. Sono esclusi dall'utilizzazione per il periodo di sei mesi ovvero, nei casi più gravi, fino ad un anno dalla contestazione dell'amministrazione, i soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
 9. Sono esclusi dall'utilizzazione degli impianti i soggetti con i quali sia in corso una vertenza, fino alla conclusione definitiva della stessa.

ART. 8

Utilizzazioni saltuarie e non continuative

1. Nel caso di gestione degli impianti in economia da parte dell'amministrazione, possono essere presentate richieste di utilizzazione saltuaria e non continuativa degli impianti sportivi. Si intende non continuativa l'attività svolta per un periodo inferiore a sei mesi.
2. Le richieste di cui al presente articolo non debbono interferire o limitare l'utilizzazione dei medesimi impianti da parte di altri utilizzatori autorizzati sulla scorta del precedente articolo 7.
3. Le domande di utilizzazione saltuaria e non continuativa debbono essere presentate all'amministrazione almeno venti giorni prima della data di utilizzazione.

4. La domanda deve essere redatta sulla scorta delle disposizioni di cui al precedente comma 2 dell'articolo 7.
5. L'amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare, revocare l'autorizzazione, gli orari, le date nel caso in cui gli impianti siano interessati da manifestazioni promosse dall'amministrazione medesima ovvero nei casi in cui le sospensioni, modifiche e revoche siano necessarie per motivi di carattere contingente non prevedibile, per consentire interventi manutentivi. In tali casi ai fruitori verranno restituite le somme eventualmente pagate limitatamente ai periodi di mancata utilizzazione degli impianti.

ART. 9

Attività amatoriali individuali o collettive

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati da soggetti singoli esercitanti attività sportiva libera a livello individuale e amatoriale. Il singolo richiedente deve presentare apposita istanza all'amministrazione o al gestore indicante l'attività svolta, i periodi e gli orari di utilizzazione.
2. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel caso le attività sportive libere amatoriali siano svolte in forma collettiva.

CAPO II

Tariffe

ART. 10

Tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi da parte degli utilizzatori è dovuto il pagamento delle tariffe annualmente stabilite dall'amministrazione.
2. La tariffa stabilisce:
 - a) diverse tipologie e formule tariffarie per ciascun impianto in rapporto agli spazi utilizzati, alla durata temporale (oraria, settimanale, mensile, annuale), al tipo di attività da svolgere (allenamenti, gare);
 - b) forme di abbonamento a tariffa agevolata per l'uso continuativo da parte di utenti individuali;
 - c) gli importi delle tariffe ed eventuali modalità di calcolo per casi non predeterminabili in misura fissa;
 - d) termini e modalità di versamento delle tariffe;
 - e) eventuali agevolazioni ed esenzioni;
 - f) misura, termini e modalità di costituzione dei depositi cauzionali;
 - g) misura del rimborso forfetario per i casi di cui al successivo comma 4;
 - h) eventuali ulteriori incombenze a carico degli utilizzatori.
3. I principali criteri da utilizzare per la determinazione delle tariffe sono:
 - a) tipologia dell'impianto;
 - b) maggiorazione tariffarie per utilizzazioni extrasportive;
 - c) costi di gestione degli impianti e di gruppi di impianti omogenei;
 - d) differenziazioni di uso stagionale e giornaliero (es: festivo o feriale; estivo o invernale con o senza riscaldamento; diurno o notturno);

- e) politiche di promozione dello sport (es: disabili, bambini, giovani, istituzioni scolastiche, anziani).
4. Nei casi di utilizzazione degli impianti per manifestazioni sportive o extrasportive con ingresso a pagamento, il tariffario può fissare una percentuale sugli incassi dovuta al Comune a titolo di rimborso forfetario dei costi fissi di gestione. Ai fini dell'esazione delle tariffe stabilite a percentuale rispetto agli incassi, gli utilizzatori devono produrre in visione all'ufficio competente, entro il termine dallo stesso fissato, le registrazioni tenute a sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sugli spettacoli.
 5. A prescindere dall'eventuale rideterminazione annuale delle tariffe, le stesse sono comunque soggette ad aggiornamento annuale d'ufficio sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferite al mese di ottobre.
 6. L'utilizzazione delle palestre scolastiche in orario scolastico è gratuito per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. L'utilizzazione da parte dei predetti soggetti di palestre non scolastiche è gratuito se finalizzato allo svolgimento di attività curricolari.
 7. Il gestore dell'impianto è tenuto a concedere l'utilizzazione gratuita delle strutture sportive qualora le stesse vengano richieste da associazioni sportive dilettantistiche, per singole utilizzazioni, per attività che coinvolgano in maggioranza ragazzi di età ricompresa fra i 6 e i 18 anni e residenti nel Comune di Tarcento.
 8. L'utilizzazione degli impianti sportivi da parte delle scuole secondarie di secondo grado e dell'università, è soggetto ad apposita convenzione che può prevedere riduzioni tariffarie a discrezione della Giunta comunale sulla base della valenza delle attività svolte.
 9. In ciascun impianto sportivo deve essere affisso il tariffario.
 10. Nel caso di affidamento in gestione degli impianti, il concessionario ha diritto ad incamerare le tariffe.

ART. 11

Individuazione del debitore principale

1. Nel caso di gestione in economia degli impianti, per le finalità di gestione delle tariffe l'utilizzatore è individuato quale debitore principale e allo stesso sono inviati tutti gli avvisi previsti dalla normativa per la gestione di eventuali morosità nonché per la contestazione ed il risarcimento di danni.
2. I pagamenti vengono verificati dall'ufficio comunale competente il quale, nel caso di morosità, richiede per iscritto il saldo entro il termine dallo stesso prefissato. Le somme non pagate sono gravate dagli interessi legali nonché dalle spese postali.
3. In difetto del pagamento delle morosità nei termini fissati, il responsabile del servizio attiva i procedimenti di recupero delle somme con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di ulteriore mancato pagamento, il responsabile del servizio comunica tutti i dati necessari al competente servizio finanziario per l'iscrizione e l'emissione di apposito ruolo di riscossione.
4. Nel caso di affidamento in gestione, i procedimenti di riscossione delle tariffe e il recupero delle morosità è a completo carico del concessionario né lo stesso può vantare nei confronti dell'amministrazione diritti di compensazione e recupero dei minori introiti.

CAPO III
**Modalità di affidamento della gestione
a terzi degli impianti sportivi**

ART. 12
Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti in una delle seguenti forme:
 - a) in economia direttamente dall'amministrazione;
 - b) in gestione annuale o pluriennale con affidamento in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o società sportive dilettantistiche (SSD), da individuarsi con apposite procedure di selezione, regolarmente costituite a sensi dell'articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128;
 - c) in caso di esito infruttuoso dei procedimenti di cui alla precedente lettera b), a soggetti anche privati di natura imprenditoriale che realizzino la gestione degli impianti sportivi con risorse proprie.
2. L'affidamento in gestione comporta a carico del gestore il rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi con introito delle tariffe approvate dall'amministrazione per l'utilizzazione degli stessi, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. A sensi dell'articolo 2049 del codice civile, il gestore è responsabile in via esclusiva e a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta conduzione ed esecuzione dell'attività affidatagli che si intende gestita autonomamente pur in ossequio a quanto prescritto dal capitolato d'appalto e dai relativi contratti.
4. Nel caso l'amministrazione imponga al gestore l'applicazione di esenzioni o prezzi e tariffe inferiori a quelli necessari alla copertura del costo del servizio, in sede di gara viene fissato un prezzo da corrispondere al gestore per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
5. L'amministrazione può riservarsi l'utilizzazione degli impianti per un numero di giornate da stabilirsi in sede di gara per manifestazioni dalla stessa organizzate.
6. La Giunta comunale contestualmente all'approvazione degli indirizzi sulla cui base saranno redatti i bandi di gara, assume in tutto o in parte a carico del bilancio comunale i costi relativi alle utenze per acqua, illuminazione, riscaldamento con la conseguente rimodulazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sulla base del principio generale del contenimento dei costi e di un attento monitoraggio delle situazioni delle varie strutture.

ART. 13
Modalità di affidamento della gestione a terzi

1. L'affidamento della gestione è soggetto all'espletamento di un procedimento di selezione a sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera b).
2. L'individuazione del concessionario avviene con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei seguenti criteri:
 - a) capacità tecnico – organizzativa da valutarsi sulla base di precedenti gestioni di impianti simili e del curriculum del concorrente;

- b) significativo radicamento del concorrente nella realtà locale da valutarsi con:
 - 1) numero di iscritti e presenza pluriennale del settore giovanile.
- c) piano di gestione operativa dell'impianto sportivo comprendente:
 - 1. programma di utilizzazione: orari, frequenze, stagionalità, schema organizzativo del personale;
 - 2. programma di funzionamento: modalità di manutenzione ordinaria, mantenimento, custodia;
 - 3. gestione dell'impianto per l'ottimizzazione tra funzione sportiva in senso stretto e funzione sociale nel rispetto delle esigenze dei fruitori relativamente a:
 - a) sport dilettantistico;
 - b) sport agonistico;
 - c) attività sportiva per bambini ed adolescenti;
 - d) attività sportiva e/o riabilitativa per anziani e soggetti diversamente abili;
 - e) miglioramento funzionale mediante investimenti ed attività manutentive;
 - 4. piano dei servizi aggiuntivi proposti rispetto alle condizioni base del capitolato;
 - 5. prezzo richiesto;
- d) possesso dei requisiti morali.

ART. 14

La convenzione per l'affidamento in gestione

1. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi a terzi è regolata da una convenzione stipulata tra l'amministrazione ed il concessionario.
2. La convenzione deve contenere e regolare almeno i seguenti oggetti:
 - a) individuazione del concessionario;
 - b) durata;
 - c) sistema dei controlli;
 - d) revoca;
 - e) garanzia dell'uso pubblico dell'impianto;
 - f) assicurazioni;
 - g) forme di garanzia: fideiussioni;
 - h) regime delle responsabilità;
 - i) modalità di contestazione degli addebiti;
 - j) sistema delle tariffe;
 - k) sicurezza con l'indicazione del nominativo e del relativo recapito del referente e responsabile;
 - l) divieto di sub concessione non esplicitamente autorizzata dall'amministrazione;
 - m) penalità;
 - n) procedimenti di riscossione delle tariffe e recupero delle morosità a completo carico del concessionario ed esclusione che lo stesso possa vantare nei confronti dell'amministrazione diritti di compensazione e recupero dei minori introiti;
 - o) eventuale copertura delle minori entrate a seguito di riduzione tariffarie stabilite contrattualmente da parte dell'amministrazione;
 - p) interventi di manutenzione ordinaria e le spese di funzionamento a carico del concessionario;

- q) eventuali opere di manutenzione straordinaria e di acquisto di strumentazioni integrative concordate sulla base di specifici progetti approvati dall'amministrazione e realizzati dal concessionario su richiesta della medesima ovvero eseguite dal concessionario come elementi volontari accessori qualificanti del contratto;
 - r) documento univo di rilevazione dei rischi (DUVRI).
3. Per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 2 lettera c) punto 3 lettera e), e del comma 2 lettera q) del presente articolo, realizzati dal concessionario, l'amministrazione può partecipare alla spesa.
 4. Indipendentemente dalla partecipazione economica da parte dell'amministrazione, tutte le migliorie eseguite dal concessionario rimangono di proprietà dell'amministrazione senza che, al termine del contratto, il concessionario possa richiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

ART. 15

Divieto di sub concessione o di sub autorizzazione

1. Per alcun motivo gli utilizzatori possono trasferire l'autorizzazione a terzi.
2. Per alcun motivo i gestori degli impianti sportivi possono procedere a sub concessioni non esplicitamente autorizzate dall'amministrazione.

ART. 16

Manutenzione ordinaria

1. La manutenzione ordinaria degli impianti sportivi è posta a carico del gestore e comprende tutti gli interventi di riparazione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree esterne di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

ART. 17

Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune e comprendono le opere e le modifiche necessarie per adeguare e sostituire parti anche strutturali degli impianti.
2. Interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità possono essere eseguiti dal gestore, previa esplicita autorizzazione da parte dell'amministrazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, al gestore è corrisposto il rimborso delle spese sostenute sulla scorta della completa documentazione tecnico contabile relativa agli interventi autorizzati.

ART. 18

Personale

1. Il concessionario che si avvalga di personale dipendente deve provvedere a corrispondere allo stesso il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti

contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 19
Controlli e penalità

1. Nel caso l'amministrazione accerti con personale interno o esterno incaricato carenze nella gestione degli impianti, provvede alla contestazione dei fatti al gestore il quale entro il termine fissatogli deve controdedurre alle contestazioni medesime.
2. Nel caso le controdeduzioni non giustifichino la mancata esecuzione degli obblighi contrattuali, il responsabile del servizio dell'amministrazione procede all'applicazione delle penali previste dal capitolato d'appalto.

ART. 20
Modalità particolari di gestione connesse ad investimenti di soggetti terzi

1. L'amministrazione può ricorrere a procedure per l'affidamento a soggetti privati qualificati, anche aventi caratteristiche imprenditoriali, per la realizzazione, con risorse degli stessi, di impianti sportivi e per la successiva loro gestione, quali:
 - a) procedura di finanza di progetto (*project financing*);
 - b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
 - c) altre procedure di collaborazione e partnership pubblico/privato.
2. L'amministrazione può prevedere la definizione di prescrizioni che consentano ai soggetti gestori di cui al presente articolo il coinvolgimento collaborativo con le realtà sportive locali.

CAPO IV
Disposizioni varie

ART. 21
Manifestazioni aperte al pubblico

1. Sono a carico del concessionario tutte le incombenze inerenti l'ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico.
2. A carico del concessionario rimane il risarcimento dei danni provocati agli impianti ed alle aree esterne nel corso delle manifestazioni aperte al pubblico.

ART. 22
Revoche

1. L'amministrazione può revocare in tutto o in parte le autorizzazioni e gli affidamenti in gestione per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico, per gravi negligenze ed inadempienze da parte degli utilizzatori o del gestore, per mancata manutenzione degli impianti, per accertate irregolarità della documentazione prodotta, senza che i predetti soggetti possano vantare, eccepire o pretendere risarcimenti di alcun genere.

ART. 23
Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario temporaneo e l'affidatario della gestione sono tenuti a rispettare le norme del presente regolamento, del contratto di gestione e delle disposizioni autorizzative.
2. Il concessionario temporaneo e l'affidatario della gestione hanno il dovere di vigilare sulla corretta utilizzazione degli impianti, delle attrezzature presenti e di quant'altro faccia parte della dotazione degli stessi.
3. La responsabilità per danni arrecati agli impianti ovvero a persone o cose anche di terzi in conseguenza all'uso degli impianti medesimi, è a carico del concessionario temporaneo dell'impianto fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione nei casi in cui si accerti che l'evento dannoso si è verificato anche a causa del mancato esercizio delle funzioni di vigilanza o in difetto della manutenzioni ordinarie poste a carico del concessionario della gestione.

CAPO V
Disposizioni finali

ART. 24
Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari previgenti regolate dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato sulla scorta delle disposizioni di legge.
3. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili per un periodo massimo di diciotto mesi dal 1° gennaio 2008 per consentire l'ottimale applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.